

REGOLAMENTO DEL CENTRO STUDI PER LO SVILUPPO RURALE DELLA COLLINA (CCS) DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1

Istituzione

È istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il “Centro Studi per lo Sviluppo Rurale della Collina”, di seguito denominato “Centro”. Si adotta l’acronimo “CSC”.

Art. 2

Scopo e Compiti

Il Centro ha come scopo lo svolgimento di attività per la progettazione e la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, sociale e culturale inerenti la valorizzazione e lo sviluppo rurale delle aree collinari e pedemontane. L’obiettivo generale è quello di divenire un’agenzia per la promozione di ricerche sui sistemi collinari, con l’opportunità di utilizzare il territorio astigiano per studiare e testare modelli di sviluppo trasferibili alle aree collinari italiane ed europee.

Sono compiti del Centro:

- a) individuare soluzioni adatte ad attivare e consolidare sui territori collinari azioni di sviluppo con i requisiti richiesti (rispetto per l'ambiente, valorizzazione delle risorse locali, aumento della competitività territoriale, miglioramento della qualità della vita della popolazione);
- b) verificare i fattori che possono rendere la collina astigiana un “laboratorio” per lo studio della collina italiana ed europea, al fine di estendere a tutte le aree collinari i risultati delle ricerche attivate;
- c) diffondere le conoscenze acquisite dal Centro.

Art. 3

Partecipazione al Centro

Alle attività del Centro partecipano i Docenti, i Ricercatori e il personale tecnico dell’Ateneo, nonché soggetti esterni all’Ateneo, che ne facciano richiesta al Presidente del Centro.

Art. 4

Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie derivano da:

- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro;
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati.

Art. 5

Struttura e Sede

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture ad esso destinati dall’Ateneo.

Il Centro ha sede presso:

- il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) dell’Università degli Studi di Torino, in Via Leonardo da Vinci 44 - Grugliasco (To);
- la sede decentrata messa a disposizione dal Consorzio Asti Studi Superiori presso il Polo Universitario di Asti Studi Superiori, Piazzale De André - Asti.

Art. 6

Gestione amministrativo-contabile

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell'Ateneo e con il bilancio unico di Ateneo, dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DiSAFA) attraverso il proprio CSD (Centro Servizi Dipartimentale).

L'affidamento della gestione amministrativa può essere modificata con deliberazione del Comitato Scientifico previo assenso del Dipartimento interessato.

Art. 7

Organi

Sono organi del Centro:

- a) Il Comitato Scientifico
- b) Il Presidente
- c) Il Comitato di Gestione
- d) Il Direttore

Art. 8

Comitato Scientifico

Il Comitato è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. È composto, in prima applicazione:

- da non meno di 5 componenti eletti, tra le varie categorie di soggetti partecipanti al Centro, nel rispetto dei criteri di rappresentatività e secondo le norme generali di Ateneo;
- dal Presidente del Centro;
- dal Direttore del Centro.

A partire dalla prima seduta utile il Comitato provvede a cooptare al proprio interno membri esterni ai Dipartimenti interessati e/o all'Ateneo.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente.

Il Comitato dura in carica sei anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Art. 9

Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato:

- determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- stabilisce criteri di impiego del personale, delle attrezzature e dei fondi assegnati;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
- designa il Presidente al proprio interno;
- nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell'Ateneo;
- designa il Direttore;
- approva il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- approva modifiche al presente Regolamento.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno una volta l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata del direttore o di un terzo dei membri del Comitato.

La convocazione del Comitato da parte del Presidente deve essere fatta per iscritto (anche telematicamente), con l'indicazione dell'ordine del giorno e fatta pervenire almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri, diminuita degli assenti giustificati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente è designato dal Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, che lo individua al proprio interno.

Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rinominato.

Art. 11

Compiti del Presidente

Il Presidente:

- rappresenta il Centro e sovrintende a tutti i rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato;
- nomina, tra i docenti ed i Ricercatori di Ruolo dell'Ateneo che compongono il Comitato Scientifico, un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento;
- per gli adempimenti di cui all'art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- coadiuva il direttore nella predisposizione del piano triennale di sviluppo e del piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Art. 12

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

- a) dal Direttore del Centro;
- b) da tre rappresentanti del Comitato Scientifico scelti al proprio interno tra i Docenti e Ricercatori di Ruolo dell'Ateneo.

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Art. 13

Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

- esegue tutte le decisioni assunte dal Comitato Scientifico;
- delibera sulla stipula di convenzioni e/o i contratti.

Art. 14

Il Direttore

Il Direttore del Centro è designato, al proprio interno, dal Comitato Scientifico tra i docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rinominato.

Il Direttore:

- coordina l'attività scientifica e organizzativa del Centro;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- redige la proposta di budget;

- aggiorna periodicamente l'elenco dei Docenti e Ricercatori dell'Ateneo che partecipano alle attività del Centro;
- collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni;
- cura la divulgazione dei risultati delle ricerche.

Art. 15

Valutazione

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni.

Art. 16

Durata

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.

Dopo due trienni, la continuazione dell'attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

Art. 17

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico.